

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2019 – Polonia/Commissione

(Causa T-21/18) ⁽¹⁾

(«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Settore degli ortofrutticoli – Aiuti alle associazioni di produttori – Spese sostenute dalla Polonia – Carenze nei controlli essenziali e complementari – Controlli sui piani di riconoscimento e sui criteri di riconoscimento – Controlli sulle domande di aiuto – Ammissibilità dei gruppi di produttori – Coerenza economica – Necessità e ammissibilità degli investimenti – Ragionevolezza dei costi – Carenze sistemiche – Rischio per il FEAGA – Misure correttive – Rettifiche forfettarie del 25 %»)

(2020/C 54/50)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Pawlicka e D. Krawczyk, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell'8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 292, pag. 61).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica di Polonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 104 del 19.3.2018.